

QUESITO: Con riferimento alla documentazione da produrre ai fini della partecipazione si chiede conferma che, in questa fase, non sia richiesta la presentazione del Piano economico finanziario ASSEVERATO e che, quindi, sia sufficiente la presentazione del Piano economico finanziario con l'impegno ad asseverazione successiva. **RISPOSTA:** *Si conferma*

QUESITO: Essendo la seguente procedura un invito alla manifestazione d'interesse per un PPP si chiede se la presentazione del piano di fattibilità secondo la norma UNI 11630 non possa essere eccessiva visto che tal norma definisce i criteri per una progettazione esecutiva. Dato che questa fase è volta ad una ricerca di mercato per l'individuazione di possibili promotori, la richiesta della documentazione indicata sembra estremamente dettagliata per definire il progetto richiesto preliminare e/o di fattibilità. **RISPOSTA:** *La norma tecnica UNI 11630 disciplina i criteri per la progettazione di tutti i livelli ovvero preliminare (di fattibilità), definitiva ed esecutiva. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è il livello minimo di progettazione che consenta una valutazione comparate delle proposte.*

QUESITO: Nella richiesta di documentazione si richiede la presentazione di un censimento puntuale su scala adeguata relative informazioni. Visto che nella documentazione di gara si ha un censimento geo referenziato con tutti i dati si richiede se per lo studio di fattibilità la committente richiede la presentazione grafica dei dati consegnatoci oppure la realizzazione di un nuovo censimento con verifica dei dati consegnati ed inserimento di ulteriori informazioni. **RISPOSTA:** *Il progetto di fattibilità prevede la realizzazione di un censimento/stato di fatto completo ed adeguato ed anche migliorativo al fine di poterlo confrontare con quello fornito nella procedura in oggetto. Si ricorda, a tal proposito, l'applicazione del DM 28/4/18*

QUESITO: In relazione ai dati di progetto si richiede se il coefficiente di manutenzione per le apparecchiature pari a 0,8 non sia fin troppo conservativo visto il livello altamente efficiente delle attuali apparecchiature. Visto le tecnologie e prestazioni raggiunte con le apparecchiature di nuova tecnologia in relazione alle garanzie offerteci si richiede se possa essere più indicato l'utilizzo del coefficiente di manutenzione pari a 0,9 anziché quello proposto di 0,8. **RISPOSTA:** *Il fattore di manutenzione pari a 0.8 è appena sufficiente per garantire una efficienza adeguata nel tempo degli apparecchi a LED che hanno ancora una vita utile ben lungi dall'essere esplorata rispetto alle aspettative teoriche. Tal considerazione è ancora più evidente tenendo conto che oltre al deperimento dei led c'è occorre valutare quello delle ottiche, dell'elettronica e soprattutto dell'insudiciamento dei vetri di chiusura degli apparecchi a LED esattamente come per gli apparecchi a scarica, affetti dal medesimo problema. Se, inoltre, gli apparecchi NON fossero dotati di vetro di chiusura piano, tale coefficiente dovrebbe ulteriormente diminuire per tenere conto di un insudiciamento persistente e di difficile rimozione posto direttamente nelle ottiche dell'apparecchio. Quindi la scelta di un fattore di manutenzione di 0.8 oltre che a garanzia di sicurezza per il comune è un elemento di confronto univoco fra i progetti proposti.*

QUESITO: Nel documento da voi pubblicato chiamato "Indicazioni per il promotore" si fa riferimento ad un numero totale di punti luce di n°2774, ma dall'analisi del documento excel "censimento" risultano n°3272 punti luce. Quale dei due dati è corretto? **RISPOSTA:** *Si invita il concorrente a prendere corretta visione del censimento in formato excel allegato alle indicazioni per il promotore che riporta esattamente lo stesso numero di punti luce indicati nel documento sopraccitato. Si ribadisce che il numero di punti luce attuale è pari a 2774.*

25 febbraio 2019